



## REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE - DPD019

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – ABRUZZO 2014/2020

## AVVISO PUBBLICO

*REG UE 1305/2013, Art. 16*

MISURA 3 – “REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI”

SOTTOMISURA 3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”

TIPO DI INTERVENTO 3.2.1 – “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Anno 2018



## INDICE

<b>1. DESCRIZIONE GENERALE</b>
1.1. Descrizione della tipologia di intervento
1.2. Obiettivi operativi
1.3. Ambito territoriale di applicazione
<b>2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI</b>
2.1. Soggetti richiedenti
2.2. Condizioni soggettive di ammissibilità
<b>3. INTERVENTI AMMISSIBILI</b>
3.1. Costi ammissibili
3.2. Condizioni oggettive di ammissibilità
3.3. Impegni del soggetto beneficiario
3.4. Prescrizioni operative
3.5. Eleggibilità delle spese
3.6. Termini di esecuzione degli interventi
<b>4. PROFILI FINANZIARI</b>
4.1. Budget dell'Avviso
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto
4.3. Cumulo con altri sostegni e agevolazioni
<b>5. DOMANDA DI AIUTO</b>
5.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
5.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
<b>6. IL PROCESSO VALUTATIVO</b>
6.1. Criteri di selezione
6.2. Ricevibilità delle istanze
6.3. Ammissibilità delle istanze
6.4. Valutazione di merito
6.5. Graduazione
<b>7. CONCESSIONE DEI BENEFICI</b>
7.1. Documentazione da produrre ai fini della concessione
7.2. Varianti e proroghe
<b>8. DOMANDA DI PAGAMENTO</b>
8.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
8.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
8.3. Istruttoria della domanda di pagamento
<b>9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO</b>
<b>10. VINCOLI DI INALIENABILITA' E DESTINAZIONE</b>



<b>11. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA', RECUPERI</b>
<b>12. RECLAMI E RICORSI</b>
<b>13. CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI</b>
<b>14. ULTERIORI INFORMAZIONI</b>
14.1. Riferimenti e contatti
14.2. Informativa sul trattamento dei dati personali
<b>ALLEGATI</b>
A. Regimi di qualità e prodotti agricoli ammissibili B. Affidamento bancario C. Dichiarazione di "Pantouflage – Revolving doors" D. Dichiarazione di "Impresa non in difficoltà"
<b>APPENDICE</b> Specifiche relative ai criteri di valutazione



## **1. DESCRIZIONE GENERALE**

### **1.1. Descrizione della tipologia di intervento**

L'intervento si prefigge di rafforzare le produzioni di qualità regionali, incrementando il numero delle aziende abruzzesi che aspirano a migliorare la loro posizione di mercato, puntando sulla qualità dei prodotti ed offrendo maggiori garanzie e informazioni al consumatore.

L'intervento sostiene la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli e alimentari di qualità. In particolare, esso punta ad attirare l'attenzione dei consumatori sulle caratteristiche e/o vantaggi dei prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di qualità di cui all'articolo 16 par. 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e che sono elencati in apposito Allegato al presente Avviso. Le azioni sono volte ad attirare l'attenzione dei consumatori sulle caratteristiche o sui vantaggi dei prodotti in base alla qualità e a metodi di produzione.

Le azioni devono essere realizzate nel mercato interno dell'Unione Europea da parte di organismi collettivi che raggruppano operatori che partecipano ai regimi di qualità per i suddetti prodotti.

Non sono in ogni caso ammissibili le azioni volte a indurre i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso dei prodotti inclusi nei regimi di qualità previsti dal Reg. 1305/2013. Sono inoltre escluse dalla sottomisura:

- le attività di promozione e informazione che beneficiano degli aiuti previsti da altre normative in materia, quali il Regolamento (UE) n. 1144/2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, l'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1308/2013, concernente il sostegno alla promozione nel settore vitivinicolo, e l'art. 33 del predetto Regolamento (UE) n.1308/2013, concernente il sostegno nel settore degli ortofrutticoli, sulla base del quale le organizzazioni dei produttori gestiscono un programma operativo approvato di tale settore (v. par. 4.4);
- le attività promozionali a favore di determinate imprese agricole o di marchi commerciali.

La sottomisura contribuisce al soddisfacimento della Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo", contribuendo alla Focus area 3A "Migliorare l'integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

### **1.2. Obiettivi operativi**

Gli obiettivi operativi dell'intervento sono:

1. promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori economici;
2. informare i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi di qualità applicati;
3. informare i consumatori in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti;
4. rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e metodi biologici.

### **1.3. Ambito territoriale di applicazione**

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione della Sottomisura 3.2 - Intervento 3.2.1 è rappresentato dall'intero territorio della regione Abruzzo.



## 2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

### 2.1. Soggetti richiedenti

Possono proporre domanda di accesso ai benefici le **associazioni di produttori** ovvero consorzi di tutela, organizzazione dei produttori, associazione di organizzazioni di produttori, reti di imprese, gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o altre forme associative dotate di personalità giuridica, coinvolte in uno o più regimi di qualità indicati all'art. 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

### 2.2. Condizioni soggettive di ammissibilità

Il soggetto richiedente deve:

- a) essere riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, in caso di consorzio di tutela delle DOP, IGP e STG dei prodotti agricoli e alimentari;
- b) essere riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in caso di consorzio di tutela delle DOP e IGP dei vini;
- c) essere costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile, in caso di consorzio;
- d) essere costituito ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, in caso di associazione di produttori agricoli;
- e) essere riconosciuto ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP del settore degli ortofrutticoli;
- f) essere riconosciuto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo;
- g) essere costituito secondo le disposizioni previste dal Codice civile o da leggi speciali, per eventuali altre forme di aggregazione (es. reti, poli, ecc.);
- h) avere tra i propri soci/aderenti operatori iscritti al sistema di controllo del regime di qualità per i prodotti o categorie di prodotti indicati nella domanda **che rappresentino almeno il 15% dei soggetti iscritti al/i regime/i di qualità indicato/i (fatta eccezione per il settore biologico)**;
- i) raggruppare almeno n.5 (cinque) soggetti in caso di ATI o ATS costituite da sole imprese agricole **appartenenti al medesimo regime di qualità/categoria di prodotti indicato/i nella domanda**. Diversamente, l'ATI o ATS può essere costituita da due o più soggetti giuridici autonomi di cui al punto 2.1 (es. due o più Consorzi di Tutela, due o più DAQ, ecc.) oppure dai suddetti ed imprese agricole singole (queste ultime sempre in numero minimo di cinque per regime/categoria).

E' ammessa la candidatura di ATI in itinere al momento della presentazione della domanda, fatto salvo l'obbligo di preventiva costituzione ai fini dell'ammissione ai benefici.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere in possesso del soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I **soggetti richiedenti** devono avere costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del DPR n. 503/99, dell'art. 13 del Dlgs n. 99/2004 e delle Circolari AGEA di riferimento e ss.mm.ii..



In particolare i soggetti richiedenti devono (in caso di ATI/ATS tutti i soggetti partecipanti):

- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
- essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. per contributi di importo superiori a € 150.000,00;

**NB:** Non possono beneficiare degli aiuti le “imprese” in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, nonché le “imprese” che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione (cosiddetta “clausola Deggendorf”),

I soggetti giuridici di cui al punto 2.1 (associazioni di produttori, consorzi di tutela, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, reti d'impresa.....) possono presentare la propria candidatura **per un solo progetto** (in forma singola oppure in ATI con altri soggetti giuridici di cui sopra). La partecipazione di detti soggetti giuridici autonomi a più progetti determina l'esclusione di tutte le domande di sostegno ad essi correlate.

I Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 in caso di prodotti a DOP/IGP di prodotti agricoli e alimentari oppure ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n.61 per i vini a DOP/IGP, nonché OP/AOP riconosciute che intendono presentare **un proprio progetto di promozione** (in forma singola oppure in ATI), qualora facenti parte anche della compagine sociale di altri organismi associativi potenziali soggetti beneficiari (in qualità di soggetti giuridici autonomi - es. soci di DAQ, Poli, ecc.), **non possono partecipare** ad eventuali progetti presentati da questi ultimi (pena la esclusione di tutti i progetti).

**Sono escluse dalla partecipazione le imprese agricole che si candidino singolarmente.** Una singola impresa agricola può comunque partecipare a più progetti, anche per il medesimo prodotto, presentati da soggetti giuridici autonomi di cui sopra che prevedono la realizzazione di azioni/iniziativa differenti. Per gli eventi che prevedono la presenza diretta dell'azienda (es. fiera di settore), così come indicato al successivo punto 3.4 numero 2) lettera d), l'impresa può partecipare nell'ambito di un unico progetto al fine di evitare il no-duble funding (doppio finanziamento).

### 3. INTERVENTI AMMISSIBILI

#### 3.1. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per le attività di **informazione e promozione** di seguito elencate:

- 1) Organizzazione e partecipazione a fiere e mostre, da tenere prevalentemente al di fuori del territorio regionale;
- 2) Realizzazione ricerche di mercato o acquisizione informazioni da soggetti specializzati;
- 3) Organizzazione di iniziative ed eventi di animazione a livello territoriale/regionale, rivolte anche alle scuole di ogni ordine e grado, agli operatori di mense scolastiche ed aziendali. Tali azioni sono dirette a diffondere la conoscenza degli aspetti nutrizionali degli alimenti, delle modalità di lettura delle etichette, dei profili di rintracciabilità, e in particolare dei metodi di produzione ed il rispetto dell'ambiente impliciti nel regime di qualità interessato;
- 4) Pianificazione e realizzazione campagne d'informazione e/o promozione realizzate con supporti mass-mediatici (carta stampata, web, radio, TV, etc.);



- 5) Attività di promozione presso punti vendita specializzati della GDO e del canale HORECA (Hotellerie-Restaurant-Catering);
- 6) Incontri con consumatori, workshop con operatori economici in Italia e/o Paesi comunitari, attività di incoming per operatori e giornalisti italiani e/o di Paesi comunitari;
- 7) Ideazione e realizzazione di materiale divulgativo, quali prodotti multimediali, cartellonistica, brochure, etc.;
- 8) Costi per i prodotti da destinare alla degustazione gratuita negli eventi realizzati esclusivamente nelle scuole (i contributi in natura sono ammissibili a condizione che venga rispettato quanto previsto all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013);
- 9) Spese di coordinamento ed organizzazione delle attività ammesse, nel limite del 5% dell'operazione ammessa al sostegno (lett. d) art. 67 del Reg. 1303/2013).

### 3.2. Condizioni oggettive di ammissibilità

Gli aspiranti beneficiari devono presentare un progetto coerente con le finalità della tipologia di intervento, corredato dalla descrizione degli interventi proposti, dal cronoprogramma e dall'elenco delle produzioni oggetto di sostegno.

Il progetto deve prevedere **almeno una iniziativa di informazione e una iniziativa di promozione** rispettivamente selezionate tra quelle di seguito indicate:

#### 1. iniziative di informazione:

- a. partecipazione a fiere, mostre o altri eventi;
- b. diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità, ivi comprese le attività presso le scuole;

#### 2. iniziative di promozione:

- a) pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo di siti web, cartellonistica;
- b) campagne promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita;
- c) incontri con consumatori, workshop con operatori economici, incoming;
- d) acquisto di spazi promozionali e publiredazionali.

Le azioni di informazione e promozione devono avere ad oggetto uno o più prodotti appartenenti a regimi di qualità ammissibili al sostegno elencati nell'Allegato al presente Avviso.

Il progetto, per essere dichiarato ammissibile, deve raggiungere un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati ai progetti ammissibili, e comunque un punteggio assoluto non inferiore al 30% di quello massimo.

Le condizioni di ammissibilità devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenute, senza interruzioni, fino al termine della durata dell'intervento.

### 3.3. Impegni del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario si impegna a che:

- tutte le azioni informative e pubblicitarie, esse devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014. In particolare, il soggetto beneficiario si impegna a che tutto il materiale di informazione e promozione elaborato nell'ambito dell'attività sovvenzionata rispetti la legislazione dell'Unione europea e nazionale applicabile negli Stati membri in cui le attività di informazione e promozione sono attuate. Il materiale di informazione e promozione elaborato nell'ambito dell'attività sovvenzionata deve presentare sulla prima pagina/home page (es. depliant, web, ecc.):

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito [http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download\\_en.htm](http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm), unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale»;



*l'Europa investe nelle zone rurali»;*

- b) gli emblemi dello Stato italiano e della Regione Abruzzo nonché il logo del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato con Determina n.DPD/158/2016 del 04.07.2016 - “Manuale d’uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020” - pubblicata sul sito [www.rica.inea.it/PSR\\_2014-2020/documentazione](http://www.rica.inea.it/PSR_2014-2020/documentazione));
  - c) **logo comunitario del regime di qualità del prodotto oggetto del sostegno**
  - d) **i siti web**, oltre alla menzione del contributo del FEASR **nella pagina iniziale**, devono recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.
- le azioni di informazione e promozione da realizzare **non riguardino imprese agricole o marchi commerciali determinati.**
  - nelle attività di informazione e promozione per i vini tutelati e altre bevande alcoliche protette, sia fatto un chiaro riferimento ai requisiti di legge e regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di queste bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol;
  - le azioni di informazione e promozione da realizzare non siano dirette a spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli DOP/IGP e dei vini DOP/IGP. Nei materiali informativi e promozionali riguardanti il regime di qualità della produzione biologica o altra certificazione a valenza ambientale, l’origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all’origine siano secondari rispetto al messaggio principale.
  - Nel caso di un’organizzazione di produttori che gestisce un programma operativo approvato contenente azioni di informazione e promozione, impegno a non richiedere un sostegno per attività già inserite nel quadro del programma operativo presentato dall’OP a valere sulle misure previste nella relativa OCM (Organizzazione Comune di Mercato), al fine del rispetto del principio del “non-doppio finanziamento” (no-duble funding).

### 3.4. Prescrizioni operative (ulteriori impegni)

- 1) Nel caso di ATI non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, ai fini del provvedimento di finanziamento della stessa (concessione) occorre presentare al Servizio Promozione delle Filiere l’atto costitutivo dell’ATI, contenente gli elementi minimi obbligatori di seguito indicati. Gli stessi elementi devono essere contenuti, sotto forma di impegni, nella “Dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI” da allegare alla domanda di aiuto:
  - a) conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei membri dell’ATI (mandatario o capofila, al quale verrà erogato il contributo);
  - b) finalità dell’ATI;
  - c) impegni e doveri dei membri dell’ATI e doveri del mandatario;
  - d) ripartizione di massima del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato tra i membri dell’ATI (possono essere previsti criteri di revisione di tale ripartizione, fermi restando gli importi di spesa e contributo approvati con il provvedimento di finanziamento della domanda di aiuto da parte del Servizio Promozione delle Filiere);
  - e) validità (deve essere prevista la cessazione degli effetti alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte, dopo l’approvazione della rendicontazione finale e l’erogazione del saldo del contributo da parte di Agea).
- 2) Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Servizio Promozione delle Filiere:
  - a) comunicazione di avvio delle attività nel termine di 90 giorni solari improrogabili a decorrere dalla concessione dei benefici;





- b) comunicazione relativa al cronoprogramma trimestrale delle attività da realizzare almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre di riferimento;
- c) bozze dei materiali informativi e promozionali che si intendono realizzare almeno 10 giorni prima della pubblicazione degli stessi, **per la verifica della conformità con la legislazione comunitaria**. Il soggetto beneficiario dovrà apportare al materiale informativo e promozionale predisposto per l'evento/i tutte le modifiche che il Servizio Promozione delle Filiere riterrà necessarie al fine di ottemperare alla normativa comunitaria. Nel caso le bozze del materiale non pervengano al competente Servizio entro i termini indicati, le spese relative non saranno ammesse/riconosciute a finanziamento;
- d) l'elenco delle aziende partecipanti agli eventi fieristici o promozionali (BusinessToBusiness o BusinessToConsumer) che prevedono la partecipazione diretta delle ditte almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi, unitamente alla dichiarazione sottoscritta da ciascuna delle ditte partecipanti, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale si attesta che la partecipazione avviene esclusivamente con il soggetto beneficiario, al fine del rispetto del principio del "non-doppio finanziamento" (no-duble funding).

### 3.5. Eleggibilità delle spese


Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN e sino al termine fissato per la conclusione delle azioni.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" disponibile sul sito [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) ed ad eventuali successivi atti di aggiornamento che saranno resi conoscibili con analoga modalità.

In particolare **sono ammissibili**, fatta salva la evoluzione formale del documento:

#### *Spese per azioni di informazione.*

1. Partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi:
  - a) quota di partecipazione/iscrizione alla manifestazione;
  - b) affitto, allestimento, pulizia e manutenzione dello spazio espositivo;
  - c) compensi e rimborsi per interpreti, hostess, sommeliers e altri prestatori di servizi qualificati;
  - d) costi di trasporto/spedizione dei prodotti e del materiale promo-pubblicitario;
  - e) noleggio di materiale di supporto e servizi;
  - f) compensi per attività di ufficio stampa e supporto alla comunicazione.
  - h) spese di coordinamento degli eventi (viaggio, vitto e alloggio) relative al personale del soggetto richiedente utilizzato per l'organizzazione e gestione dello stand/area durante la manifestazione.
2. Diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità:
  - a) consulenze specialistiche per attività di studio e ricerca, acquisizione informazioni di mercato per prodotto/settore da soggetti specializzati;
  - b) spese di creazione grafica, progettazione, elaborazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione di prodotti cartacei e multimediali;
  - c) realizzazione convegni ed incontri tecnici/divulgativi, ivi compresi quelli presso le scuole.
  - d) eventuali costi relativi ai prodotti da utilizzare negli eventi presso le scuole.



*Spese per azioni di promozione.*

1. Pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo di siti web:
  - a) spese di creazione grafica, progettazione, elaborazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione di prodotti cartacei e multimediali;
  - b) spese per la realizzazione, sviluppo, aggiornamento e pubblicazione/gestione di siti web
2. Cartellonistica:
  - a) spese di creazione grafica, progettazione e affissioni.
3. Campagne promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita:
  - a) compensi e rimborsi per interpreti, hostess, sommeliers e altri prestatori di servizi qualificati;
  - b) piccoli gadgets;
  - c) attrezzature per degustazioni;
  - d) costi di trasporto/spedizione dei prodotti e del materiale promo-pubblicitario;
  - e) compensi per attività di ufficio stampa e supporto alla comunicazione.
4. Incontri con consumatori, workshop con operatori economici in Italia e/o Paesi comunitari, attività di incoming per operatori e giornalisti italiani e/o di Paesi comunitari:
  - a) affitto locali;
  - b) noleggio di materiale di supporto e servizi vari;
  - c) compensi e rimborsi per interpreti, hostess, sommeliers e altri prestatori di servizi qualificati
  - d) costi di trasporto/spedizione dei prodotti e del materiale promo-pubblicitario;
  - e) compensi per attività di ufficio stampa e supporto alla comunicazione;
  - f) spese per attività di incoming;
  - g) spese di rappresentanza (viaggio, vitto e alloggio) del personale del soggetto richiedente utilizzato per l'organizzazione e gestione dell'evento/workshop.
5. Acquisto di spazi promozionali e pubbliredazionali:
  - a) spese per acquisto di spazi promozionali e pubbliredazionali (carta stampata, radio, TV, web).

Alcune voci di spesa sopra indicate sono eleggibili nei limiti di seguito indicati (cfr: Decreto attuativo e allegato I - OCM Vino "Promozione Paesi Terzi")

- a) **Spese di coordinamento** (viaggio, vitto e alloggio) relative al personale del soggetto richiedente utilizzato per l'organizzazione e gestione dello stand/area durante la manifestazione fieristica o workshop/evento (**massimo tre persone**):
  - spese di viaggio al costo effettivo (aereo classe turistica o economy, treno seconda classe, auto sulla base delle tariffe ACI in vigore per tipologia di auto e chilometri percorsi);
  - vitto: max 60,00 € persona/giorno per l'Italia e 90,00 € persona/giorno per l'estero;
  - alloggio: max 120,00 € persona/giorno per l'Italia e 180,00 € persona/giorno per l'estero.
- b) **Spese per realizzazione convegni e incontri tecnici/divulgativi**: eventuali rimborsi spesa per relatori, moderatori e testimonial come da punto a); eventuali compensi per relatori, moderatori e testimonial devono essere determinati sulla base dei curricula professionali, nei limiti indicati nella circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02 febbraio 2009 e ss.mm.ii..
- c) **Spese di ospitalità operatori/giornalisti per attività di incoming** sul territorio regionale: mezzi di trasporto dal Paese/Città di origine ai luoghi di visita al costo effettivo (aereo classe



turistica o economy, treno seconda classe), pernottamento max 120,00 € per persona/notte e pasti max 80,00 € per persona/giorno;

**d) Spese connesse alla partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero, promozione punti vendita ed attività di incoming:**

- *Hostess* (costo giornata/uomo): massimo € 175,00 per manifestazioni/eventi in Italia ed € 250,00 per manifestazioni/eventi all'estero di durata sino a 5 (cinque) giorni.
- *Interpretariato* (costo giornata/uomo): massimo di € 240,00 per manifestazioni/eventi in Italia ed € 350,00 per manifestazioni/eventi all'estero di durata sino a 5 (cinque) giorni.
- *Sommelier* (costo giornata/uomo): massimo di € 175,00 per manifestazioni/eventi in Italia ed € 250,00 per manifestazioni/eventi all'estero di durata sino a 5 (cinque) giorni.

**NB:** Per manifestazioni/eventi di durata superiore a cinque giorni (ivi comprese le attività di in-store promotion determinato moltiplicando il numero giorni di promozione x numero punti vendita), i costi massimi ammissibili sono pari al 60% di quelli sopra indicati.

**e) Spese per attività di incoming di operatori e giornalisti:**

- la spesa complessiva non può essere superiore al 20% del totale delle azioni ammesse nell'ambito delle attività di promozione.

**f) Spese per attività di "In store promotion - Promozione presso punti vendita":**

- la spesa per hostess/promotrici/sommeliers non può essere superiore al 60% della spesa complessiva ammessa per la realizzazione dell'attività.

**g) Traduzione pagine per siti o brochures (costo €/cartella 1.500 caratteri spazi inclusi):**

Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo	15,00 euro
--------------------------------------	------------


*Spese generali, di coordinamento ed organizzazione.*

1. Spese generali (spese notarili, spese per revisore esterno, spese per tenuta conto corrente dedicato, ecc.).
2. Spese di coordinamento e organizzazione delle attività/eventi.

Le spese generali, di coordinamento ed organizzazione, riconosciute nel limite del **5%** dell'operazione ammessa a sostegno, sono ammissibili solo se strettamente connesse alla gestione del progetto e devono essere **supportate dalla presentazione di n.3 preventivi**. Le spese di coordinamento ed organizzazione devono essere inserite (con una voce specifica) all'interno delle rispettive azioni del progetto mentre quelle generali vanno rendicontate in separata voce riepilogativa. Tali spese dovranno essere in ogni caso rendicontate in conformità al documento ministeriale "Linee guida sull'ammissibilità delle spese allo sviluppo rurale 2014-2020" e successivi sviluppi.

**Sono escluse dal presente intervento:**

- le spese sostenute per acquisto di attrezzature, anche informatiche, e materiale usato;
- i costi relativi agli interessi passivi e l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) tranne nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA
- le attività di promozione e informazione che beneficiano degli aiuti previsti da altre normative in materia, quali il Regolamento (UE) n. 1144/2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, l'articolo 45 del Regolamento (UE) n.1308/2013, concernente il sostegno alla promozione nel settore



vitivinicolo, e l'art. 33 del predetto Regolamento (UE) n.1308/2013, concernente il sostegno nel settore degli ortofrutticoli, sulla base del quale le organizzazioni dei produttori gestiscono un programma operativo approvato di tale settore (v. par. 4.4);

- le attività promozionali a favore di determinate imprese agricole o realizzate presso determinate imprese agricole (fatta eccezione per le visite aziendali realizzate in occasione di incoming con operatori e giornalisti) ovvero di marchi commerciali;
- costi amministrativi e di personale delle Associazioni dei produttori/ATI-ATS;
- spese sostenute per acquisto di attrezzature, anche informatiche, e materiale usato;
- spese per confezionamento e packaging oltre ad ogni dotazione necessaria alla commercializzazione del prodotto;
- acquisto di prodotti alimentari destinati a qualsiasi attività sia di informazione che di promozione (fatta eccezione per i prodotti utilizzati nelle iniziative presso le scuole).

Sono escluse inoltre tutte le spese non ammissibili così come definite dal paragrafo 8.1 del PSR Abruzzo 2014/2020 (**Spese non ammesse a finanziamento**) e nelle "Linee guida per l'attuazione del PSR 2014/2020", nonché le eventuali spese per incarichi professionali o di consulenza affidati a persone che dirigono o amministrano la/le associazioni/organizzazioni che integrano il soggetto beneficiario.

### **3.6. Termini per l'esecuzione degli interventi**

Le azioni di informazione e promozione approvate con il progetto devono essere concluse **entro 12 mesi** dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento della domanda (data della concessione).

## **4. PROFILI FINANZIARI**

### **4.1. Budget dell'Avviso**

L'importo reso disponibile con il presente Avviso è pari a € **1.500.000,00** (euro unmilione cinquecentomila,00)

### **4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto**

Il livello di aiuto per le azioni di informazione e promozione è pari al **70%** della spesa ammissibile.

### **4.3. Limiti stabiliti all'intervento**

Non sono ammissibili progetti che comportino una spesa ammissibile complessiva inferiore a € 30.000,00 (euro trentamila,00).

### **4.4. Cumulo con altri sostegni e agevolazioni**

Il P.S.R. assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-duble funding) da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

In particolare, l'Autorità di Gestione attiverà controlli incrociati sui giustificativi di spesa prodotti ai sensi della Sottomisura 3.2 – Intervento 3.2.1 così da garantire che non siano stati utilizzati per accedere agli aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 1144/2014 oppure dall'art. 33 del Reg. (UE) n. 1308/2013, concernente il sostegno nel settore degli ortofrutticoli, sulla base del quale le organizzazioni dei produttori gestiscono un programma operativo approvato di tale settore. Per le



organizzazioni del settore del vino, alla luce dello specifico programma operativo predisposto dal MiPAAF ai sensi dell'art. 45 del Regolamento (UE) n.1308/2013, vi è una demarcazione per aree d'intervento, atteso che l'OCM Vino finanzia esclusivamente azioni nei mercati terzi.

## 5. DOMANDA DI SOSTEGNO

### 5.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

A **pena di irricevibilità**, la domanda di sostegno va presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN, nel termine di **90 (novanta) giorni** successivi alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura). Il presente Avviso viene inoltre pubblicato sul BURAT, a fini meramente notiziali, nonché nella sezione del sito della Regione Abruzzo "Amministrazione Trasparente".

La domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it), previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati nelle domande e saranno modificabili solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno che sarà compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.

Si fa presente che le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.


Una volta inseriti tutti i dati della domanda sarà possibile stamparla: a tal fine il sistema SIAN propone due tipologie di stampa:

- stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
- stampa definitiva: assegna alla domanda il codice univoco (BARCODE) di domanda AGEA. Dopo la stampa definitiva non è più possibile modificare i dati contenuti nella domanda che risulta in stato di "STAMPATA".

In caso di **utente istituzionale** (CAA, libero professionista) segue la firma OTP (One Time Password) del beneficiario: il sistema produce il modello "Conferma firma OTP" che l'agricoltore sottoscrive con firma autografa. La fase successiva è quella della firma con PIN statico, rilascio e protocollazione domanda che consiste nell'invio telematico della stessa. La domanda risulta in stato RILASCIATA (PROTOCOLLATA).

In caso di **utente qualificato** (Operatore agricolo) segue il rilascio domanda con OTP (One Time Password): l'utente qualificato rilascia e protocolla la domanda su SIAN. La domanda risulta in stato RILASCIATA (PROTOCOLLATA).

La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda. Tutta la documentazione di cui al successivo punto 5.2 deve essere allegata alla domanda in formato elettronico.



**Non sono ammesse proroghe del termine di presentazione delle domande di sostegno sopra indicato, salvo documentato “mancato funzionamento” del portale SIAN.**

**NB:** Il professionista formalmente delegato dai potenziali beneficiari della presente sottomisura, per l’inserimento e la trasmissione telematica della domanda di sostegno e di pagamento, deve inoltrare la richiesta di accesso al portale SIAN utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo – Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura), sezione Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, utilizzando i modelli approvati con la Determinazione DPD/129/2016, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del presente avviso.

Sino a 15 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Promozione delle Filiere chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it).

Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

## **5.2. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AGEA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
- b) copia documento di identità del soggetto sottoscrittore;
- c) progetto: coerente con le finalità della tipologia di intervento, corredato da una breve descrizione del prodotto/settore e dall’elenco delle produzioni oggetto di sostegno, gli obiettivi e le modalità operative, la descrizione puntuale degli interventi proposti con indicazione analitica delle singole voci di spesa, il quadro riepilogativo della spesa per azione e il cronoprogramma di massima delle attività;
- c) n. 3 preventivi sottoscritti da ditte in concorrenza tra loro per ciascuna tipologia di spesa prevista dal progetto (ivi comprese le spese generali, di coordinamento e di organizzazione, riconoscibili nel limite del 5% dell’operazione ammessa a sostegno);
- d) n. 1 preventivo sottoscritto dal concessionario/ente organizzatore/fornitore unico, per ciascuna tipologia di spesa prevista dal progetto per la quale non è applicabile la procedura di selezione basata sul confronto, in ragione dell’unicità dell’offerente (esempio: quota di iscrizione a fiere, acquisizione area espositiva, servizi tecnici in fiera, ecc.);
- e) elenco dei soci aderenti all’Associazione (in caso di ATI/ATS elenco per singolo soggetto costituente il raggruppamento) e **di quelli partecipanti al/ai regime/i indicato/i in domanda**; per i soci aderenti all’Associazione aventi la forma giuridica di società cooperativa, dovrà essere allegato anche l’elenco dei soci delle medesime, con indicazione del CUA e della sede operativa di ciascuna delle aziende agricole di base;
- f) documentazione comprovante il punteggio richiesto per il criterio di priorità di cui al par. 6.1 (rappresentatività del beneficiario) – esempio: attestazione rilasciata dall’OdG (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- g) protocollo d’intesa sottoscritto dai soggetti proponenti l’ATI se non costituita alla data di presentazione della domanda (dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI), ovvero atto costitutivo dell’ATI/ATS già costituita;
- h) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del richiedente (in caso di ATI/ATS di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);



- i) atto dell'organo amministrativo del richiedente che approva il progetto di intervento, assicura la necessaria copertura finanziaria e autorizza il legale rappresentante alla presentazione della proposta (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- j) dichiarazione del richiedente i benefici recante i contenuti evidenziati nell'Allegato B) denominato "Affidamento bancario";
- k) dichiarazione del richiedente i benefici recante i contenuti evidenziati nell'Allegato C) denominato "Pantouflage - Revolving doors" (in caso di ATI/ATS di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- l) dichiarazione del richiedente i benefici recante i contenuti evidenziati nell'Allegato D) denominato "Impresa non in difficoltà" (in caso di ATI/ATS di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento).

Per domande di aiuto che prevedono la concessione di contributi superiori a 150.000,00 euro, occorre anche allegare le "Dichiarazioni sostitutive" necessarie per la richiesta da parte dell'Amministrazione dell'informativa antimafia (in caso di ATI/ATS di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento). Si fa presente, al riguardo, che relativamente ai familiari conviventi devono essere inseriti oltre al nome ed al cognome del convivente anche il luogo, la data di nascita ed il relativo codice fiscale.


## 6. IL PROCESSO VALUTATIVO

### 6.1. Criteri di selezione e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 3.2 – Intervento 3.2.1 sono definite sulla scorta dei seguenti Criteri di Selezione (per le specifiche relative ai criteri di valutazione vedasi Appendice):

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Adesione a progetti di cooperazione (di cui alla SottoMisura 16.4)	Fino a 10 punti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 punti : Adesione a filiere corte</li> <li>• 5 punti: Adesione a mercati locali</li> <li>• 0 punti: Nessuna adesione</li> </ul>

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Aziende con produzioni localizzate prevalentemente in area Natura 2000 e in zone svantaggiate (art.32 del Reg. UE n. 1305/2013)	Fino a 20 punti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 punti: Aziende interamente localizzate in entrambe le aree</li> <li>• 12 punti: Aziende prevalentemente localizzate (&gt;50%) in entrambe le aree</li> <li>• 6 punti: Aziende prevalentemente localizzate (&gt;50%) in una sola area</li> <li>• 0 punti: Aziende non prevalentemente localizzate nelle aree in oggetto</li> </ul>



Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Caratteristiche del progetto con riferimento alla pluralità dei prodotti	Fino a 10 punti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 punti: Almeno tre prodotti</li> <li>• 5 punti: Almeno due prodotti</li> <li>• 0 punti: Progetto monoprodotto</li> </ul>

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Caratteristiche del progetto con riferimento alla destinazione in paesi europei, diversi dall'Italia	Fino a 10 punti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 punti: Almeno due Paesi europei</li> <li>• 5 punti: Almeno un Paese europeo</li> <li>• 0 punti: Nessuno</li> </ul>

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Caratteristiche del progetto con riferimento alla presenza di prodotti che posseggono più di una certificazione di qualità tra quelle ammesse al sostegno della sottomisura	Fino a 10 punti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 punti: Presenza di una pluralità di certificazioni di qualità e di certificazioni di qualità a valenza ambientale</li> <li>• 5 punti: Presenza di almeno due certificazioni afferenti ad una delle tipologie di cui sopra</li> <li>• 0 punti: Assenza di pluralità di certificazioni</li> </ul>

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Caratteristiche del progetto con riferimento ai destinatari: operatori economici, consumatori, distributori, scuole	Fino a 20 punti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 punti: Progetto rivolto alle quattro tipologie di destinatari</li> <li>• 12 punti: Progetto rivolto a tre tipologie di destinatari</li> <li>• 6 punti: Progetto rivolto a due tipologie di destinatari</li> <li>• 0 punti: Progetto rivolto ad una sola tipologia di destinatari</li> </ul>

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Rappresentatività del beneficiario rispetto alle produzioni oggetto di promozione	Fino a 20 punti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 punti: Almeno il 50% di produzione regionale rappresentata</li> <li>• 12 punti: Dal 25 al 50% di produzione regionale rappresentata</li> <li>• 6 punti: Dal 5 al 25% di produzione regionale rappresentata</li> <li>• 0 punti: Al di sotto del 5% di produzione regionale rappresentata</li> </ul>





## 6.2. Ricevibilità delle istanze

La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza.

La regolarità formale dell'istanza è accertata dal Servizio Promozione delle Filiere mediante l'esame della:

- presentazione entro i termini previsti;
- completezza della documentazione allegata;
- sottoscrizione dell'istanza;
- presenza di valido documento di identità.

Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- non "rilasciate" dal sistema;
- prive della copia di documento di identità valido;
- prive di tutta la documentazione richiesta.

Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.

In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. L'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC.

In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

## 6.3. Ammissibilità delle istanze

In deroga a quanto stabilito nel punto 4.7 delle "Linee Guida" regionali (ndr: valutazione fino a concorrenza di una domanda cumulata di finanziamento pari al 150% delle disponibilità finanziarie del bando), tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità.

La valutazione di ammissibilità consiste nella verifica:

- della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
- della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;
- della completezza e rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando o su richiesta del Servizio, a fini di integrazione/chiarimento;
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
- la ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
- la presenza di almeno tre preventivi per ciascun servizio da acquisire (salvo gli esclusivisti) e le motivazioni di scelta del preventivo selezionato;
- il rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento (soccorso istruttorio). Infatti, nel caso in cui la domanda sia carente di documentazione amministrativa necessaria per l'istruttoria, il Servizio Promozione delle Filiere assegna un termine decadenziale, non superiore a 10 giorni, per la presentazione di documentazione integrativa/esplicativa.

Nel caso in cui la documentazione presentata, decorso il termine di 10 (dieci) giorni a ciò fissato dal Servizio Promozione delle Filiere, risulti ancora incompleta rispetto a quella prevista, la domanda di aiuto è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.



Di ciò è data comunicazione al richiedente mediante PEC.

Nei limiti dell'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg. (UE) n.1306/2013, le domande di aiuto (e di pagamento) possono essere corrette o adattate d'ufficio in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di **errori palesi** riconosciuti dal Servizio Promozione delle Filiere sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il Servizio Promozione delle Filiere può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento a:

- meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda:
  - campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
  - codice statistico o bancario errato.
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- errori aritmetici;
- discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda e tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la domanda stessa;

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e ammissibilità. Della correzione apportata si darà comunicazione tempestiva all'interessato.

Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.

#### 6.4. Valutazione di merito

Per tutte le domande risultate ammissibili si procede con la valutazione di merito.

Essa consiste nella valorizzazione, a cura di incaricati del Servizio Promozione delle Filiere, dei progetti attraverso l'applicazione a ciascuno di essi dei punteggi contemplati nei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e indicati al precedente par. 6.1.

Per la selezione dei beneficiari sarà utilizzato un sistema di assegnazione dei punteggi con l'indicazione di una soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno. Essa consiste nel raggiungere un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati ai progetti ammissibili, e comunque in un punteggio assoluto non inferiore al 30% di quello massimo, che ai fini del presente Avviso è pari a 100 punti.

Si fa presente che a parità di punteggio complessivo, verrà data la priorità al soggetto beneficiario che avrà conseguito il maggior punteggio relativo alla rappresentatività di prodotto e, a seguire, il maggior punteggio relativo alla localizzazione delle aziende associate.

#### 6.5. Approvazione della graduatoria

Dopo la valutazione di tutti i progetti, il Responsabile del Servizio Promozione delle Filiere approva, con proprio provvedimento, una **graduatoria provvisoria**, che consta dei seguenti documenti:

- l'elenco provvisorio dei progetti idonei in ordine di punteggio;
- l'elenco provvisorio dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza dello stanziamento) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;



- l'elenco provvisorio dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse in ordine di punteggio;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

**La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes.**

L'avvenuta pubblicazione è altresì comunicata tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, associando all'evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.

Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta. Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.

Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle funzioni. Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere adotta la **graduatoria definitiva**, che consta dei seguenti documenti:

- l'elenco definitivo dei progetti idonei in ordine di punteggio;
- l'elenco definitivo dei beneficiari (progetti idonei finanziati fino a concorrenza dello stanziamento) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- l'elenco definitivo dei progetti idonei ma non finanziati per carenza di risorse in ordine di punteggio.

L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L'atto verrà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura) nonché, ai soli fini notiziali, sul BURAT e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes.**

L'avvenuta pubblicazione è altresì comunicata tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati


## 7. CONCESSIONE DEI BENEFICI

### 7.1. Documentazione da produrre ai fini della concessione e provvedimento

Nel caso in cui il soggetto richiedente si presenti in ATI, non ancora costituita alla data di presentazione della domanda, occorre presentare al Servizio Promozione delle Filiere, ai fini del provvedimento di finanziamento della domanda (concessione), nel termine decadenziale di 30 giorni solari dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva:

- l'atto costitutivo dell'ATI, contenente gli elementi minimi obbligatori indicati al precedente par. 3.4.
- la dichiarazione rilasciata da un Istituto di Credito recante i contenuti evidenziati nell'Allegato denominato "Affidamento bancario".

Sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo dei beneficiari.



L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità (parzialmente finanziata), sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto anche con il contributo ridotto.

Le risorse indicate al par. 4.1 del presente Avviso costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità della corrispondente graduatoria.

Nell'ambito dell'elenco definitivo dei progetti idonei, possono essere disposti eventuali scorrimenti entro tale importo.

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio Promozione delle Filiere. Per ciascun soggetto ammesso il **provvedimento di concessione** specifica:

- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di aiuto dal sistema SIAN;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o partita IVA;
- codice unico di progetto (CUP)
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.

All'atto è allegato il quadro economico degli interventi approvati (con le eventuali revisioni della spesa ammessa).

Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

**A pena di decadenza** dai benefici, la **comunicazione di avvenuto avvio delle attività** deve pervenire al Servizio Promozione delle Filiere **entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della concessione**.

Per "avvio delle attività" si intende la data di inizio lavori che corrisponde a:

- data del primo d.d.t. o fattura accompagnatoria;
- data lettera d'incarico servizi/forniture;
- data dell'eventuale contratto di servizi/forniture o realizzazione evento.

La **dichiarazione di avvenuto avvio delle attività** deve essere rilasciata dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica fronte retro del documento di identità in corso di validità, e supportata dalla documentazione relativa ai lavori avviati.

## 7.2. Varianti e Proroghe

Il beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, **una sola variante** debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva. Le varianti debbono essere corredate da una relazione che ne dimostri la necessità operativa e i miglioramenti/vantaggi conseguenti.

Alla domanda di variante devono essere allegati i seguenti documenti:

- elenco dei documenti trasmessi;
- copia documento d'identità;
- relazione dettagliata relativa alle modifiche richieste, contenente un quadro sinottico di raffronto/comparazione per singola voce di spesa indicata nella domanda di aiuto (per intervento/sottointervento e per singola attività);
- n. 3 preventivi sottoscritti da ditte in concorrenza tra loro per ciascuna tipologia di spesa prevista dal progetto (ivi comprese le spese generali, di coordinamento e di organizzazione, riconoscibili nel limite del 5% dell'operazione ammessa a sostegno);



- n. 1 preventivo sottoscritto dal concessionario/ente organizzatore/fornitore unico, per ciascuna tipologia di spesa prevista dal progetto per la quale non è applicabile la procedura di selezione basata sul confronto, in ragione dell'unicità dell'offerente (esempio: quota di iscrizione a fiere, acquisizione area espositiva, servizi tecnici in fiera, ecc.).

La realizzazione di iniziative non previste nel progetto approvato, ovvero la soppressione/sostituzione di alcuni interventi, vanno sottoposte in via preventiva, fino a 9 (nove) mesi decorrenti dall'avvenuta notifica del provvedimento di concessione, al Servizio Promozione delle Filiere che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria. Invii tardivi rendono inammissibile la variante.

Non costituiscono variante, ed è pertanto consentito realizzarli in corso d'opera, fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato, piccoli adattamenti tecnico/funzionali ritenuti più idonei e comunque equivalenti a quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento (*cosiddette modifiche*). Tali adattamenti/adeguamenti devono essere comunque preventivamente comunicati, almeno 10 giorni prima della loro realizzazione, al Servizio Promozione delle Filiere ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli stessi ovvero per la loro eventuale riformulazione come richiesta di variante. Sono considerate in ogni caso varianti da approvare preventivamente il cambio di sede dell'intervento/azione previsto inizialmente a progetto (es. Paese estero).

L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.

Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.

Se la variante comporta una modifica dei punteggi assegnati, essa è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.

Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla valutazione del Servizio Promozione delle Filiere concedente, le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione (in fattispecie revoca contributo qualora la spesa ammissibile scenda sotto il 70%).


Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, una sola proroga dei termini per l'ultimazione degli investimenti, per un periodo non superiore a tre mesi, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma. La proroga è valutata e, se del caso, formalmente assentita dal Servizio Promozione delle Filiere entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

## 8. DOMANDA DI PAGAMENTO

### 8.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento e possono riferirsi:

- acconti (SAL) per avanzamenti successivi;
- saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento;
- in un'unica soluzione, a conclusione dell'intervento, previa verifica di esso (solo nel caso di importi ammissibili della spesa non superiori a € 50.000,00).



Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:

- acconti (SAL) per avanzamenti successivi, sino ad un massimo dell'80% del contributo concesso;
- saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.
- in un'unica soluzione, a conclusione dell'intervento, previa verifica di esso (solo nel caso di importi ammissibili della spesa non superiori a € 50.000,00).

Allo scopo di favorire l'avanzamento finanziario del Programma e ridurre le difficoltà di accesso al credito e al sistema delle garanzie, è prevista l'erogazione di **n.2 (due) acconti** al raggiungimento, rispettivamente, del 40% e dell'80% della spesa ammessa.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata **entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei termini previsti per l'esecuzione degli interventi** (cfr. paragrafo 3.6 - ossia 12 mesi dalla data della concessione).

La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della stessa.

**Tutta la documentazione di cui al successivo punto 8.2 deve essere allegata alla domanda in formato elettronico.**

## **8.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento**

Le richieste di **pagamento di ciascun acconto** devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- indice dei documenti trasmessi;
- copia documento d'identità;
- relazione tecnica intermedia, contenente la descrizione degli interventi realizzati, degli eventuali adeguamenti tecnici attuati autonomamente e delle relative motivazioni;
- elenco riepilogativo delle spese sostenute;
- fatture, debitamente quietanzate in originale o altra documentazione equivalente. E' consentito produrre, in alternativa, copia delle fatture quietanzate purché unite a una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante la conformità delle stesse con gli originali;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici di beni e servizi;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo a tutti i soggetti fornitori di beni e servizi;
- estratti conto bancari, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente;
- autodichiarazione del Beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che a carico del richiedente non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
- autodichiarazione del Beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, attestante che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non si è



beneficiario di altri contributi pubblici e che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo.

Le richieste di **pagamento del saldo** finale devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- indice dei documenti trasmessi;
- copia documento d'identità;
- elenco dei documenti giustificativi delle spese;
- fatture, debitamente quietanzate in originale o altra documentazione equivalente; le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. E' consentito produrre, in alternativa, copia delle fatture quietanzate purché unite a una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 attestante la conformità delle stesse con gli originali;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici di beni e servizi;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo a tutti i soggetti fornitori di beni e servizi;
- estratti conto bancari, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente;
- autodichiarazione del Beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che a carico del richiedente non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
- autodichiarazione del Beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, attestante che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non si è beneficiario di altri contributi pubblici e che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo.

Ulteriori documenti obbligatori da allegare alla domanda di saldo sono:

- a) relazione finale illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri delle azioni in argomento. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati. Alla relazione dovrà essere allegato apposito quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- b) copia dei materiali informativi e promozionali (qualora) realizzati nell'ambito del progetto (su supporto cartaceo e informatico);
- c) certificazione di regolarità contabile, rilasciata da società di revisione o da professionista iscritto al ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero dichiarazione del collegio sindacale, ai sensi della L.R. del 27 giugno 1986, n.22.



L'assenza della documentazione suddetta costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Il Servizio accerta direttamente la regolarità contributiva del richiedente (DURC) presso la banca dati INPS/INAIL e, per importi di contribuzione pubblica superiori a € 150.000,00, acquisisce il nulla-osta di cui di cui all'art. 91 del D.Lgs. N. 159/2011 mediante verifica sulla BDNA .

### **8.3. Istruttoria della domanda di pagamento**

L'istruttoria delle domande di pagamento è affidata al Servizio competente, nel rispetto di quanto stabilito dalle "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR Abruzzo 2014-2020", e prevede lo svolgimento di verifiche amministrative e tecniche dirette ad:

- accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di aiuto ammessa;
- accertare la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce della documentazione ad essa allegata.

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione del saldo; all'esito di detti controlli sarà redatto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo in acconto/saldo.

L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

## **9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:

- bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.);
- ricevuta bancaria;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- carta di credito;
- bollettino postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato o una codificazione contabile adeguata.

**Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.**





## 10. VINCOLI DI INALIENABILITA' E DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso" durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.

Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione, per quanto compatibile con le attività realizzate, sono pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.

Per tutta la durata del periodo il beneficiario, per quanto compatibile con le attività realizzate, assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e non alienare i beni/servizi oggetto di aiuto, salvo la sostituzione con altro bene/servizio di almeno pari caratteristiche preventivamente autorizzata dall'amministrazione regionale.

## 11. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA', RECUPERI

Fatte salve le fattispecie già individuate in narrativa, costituiscono sempre:

a) motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo:

- Accertamento dell'irricevibilità della domanda di aiuto;
- Accertamento dell'inammissibilità della domanda di aiuto;

b) motivo di decadenza dai benefici:


- Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
- Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
- Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
- Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- Mancata realizzazione dell'intervento;
- Rinuncia da parte del beneficiario;
- Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.

Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario, non si procede a dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

c) Motivo di revoca dei benefici:

- Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
- In ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- Mutamento della situazione di fatto.

La revoca comporta sempre il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti.



La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
- Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
- Comunicazione esiti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite ed l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.

L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

## 12. RECLAMI E RICORSI

Tutti i soggetti che fanno richiesta di finanziamento a valere sulle misure del PSR hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio precedente o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di esclusione dai benefici, di riconoscimento parziale di punteggi, del finanziamento o del pagamento.

La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire entro 10 giorni dalla data della PEC di comunicazione dell'esito della valutazione.

Nei 10 giorni successivi, il Servizio competente provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione all'interessato.

I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Promozione delle Filiere: [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it) ovvero all'AGEA.

Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.



- ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

### **13. CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI.**

#### **13.1. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari**

Le domande di aiuto e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore, espletati nell'ambito del disposto del Regolamento di Esecuzione (UE) 809/2014 Titolo III – per le misure connesse alla superficie – Titolo IV - per le misure non connesse alla superficie.

Gli impegni presi in carico dai beneficiari, sulla base del presente Avviso, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in situ/loco ai sensi del suddetto Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto ed eventuali sanzioni di cui al paragrafo successivo.

#### **13.2. Riduzioni e sanzioni**

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale del contributo.

Esempi di mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli:

- Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
- Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;
- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, sarà sanzionato, previo contraddittorio, con la revoca e il recupero dei benefici concessi.

L'applicazione di sanzioni è altresì prevista in caso di esito negativo dei controlli.


Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86 e ss.mm.ii.

In base a tale Legge il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre irrogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

Competente a determinare l'entità delle sanzioni amministrative è il Dirigente preposto all'attuazione dell'intervento. Per comminare la sanzione amministrativa si procede a:

- quantificare le somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- compilare il verbale di accertamento e trasgressione;
- notificare il verbale di contestazione all'interessato nei tempi e modi stabiliti dalla L.898/86.



Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro; per gli importi indebitamente percepiti superiori a 5.000,00 euro (L. 96 del 4 giugno 2010), oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

Ai sensi dell'art.3 co.1 L.898/86, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150,00 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150,00 euro e massima di 150.000,00 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30% per indebiti uguali o inferiori al 10% di quanto percepito;
- b) 50% per la parte di indebitato superiore al 10% e fino al 30% di quanto percepito;
- c) 70% per la parte di indebitato superiore al 30% e fino al 50% di quanto percepito;
- d) 100% per la parte di indebitato superiore al 50% di quanto percepito.

Qualora in sede di verifica finale sia ritenuta ammissibile una spesa inferiore a quella originariamente riconosciuta, ma superiore al 70% di essa, il contributo è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata.

Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.

In entrambi i casi, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.

## 14. ULTERIORI INFORMAZIONI

### 14.1. Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Servizio Promozione delle Filiere – DPD 019

Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA

Tel. 085 7671 (centralino) – 085 7672927

E-mail: [giuseppe.cavaliere@regione.abruzzo.it](mailto:giuseppe.cavaliere@regione.abruzzo.it) PEC: [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it)

### 14.2. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la partecipazione al presente Avviso si rimanda alle "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR Abruzzo 2014-2020".



## ALLEGATI


### A. Regimi di qualità e prodotti agricoli ammissibili

I regimi di qualità che l'Abruzzo intende sostenere all'interno della Misura 3 sono quelli istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali, così come previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c):

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3, e DM 8 maggio 2014, concernenti il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata;
- Decreto 4337/2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia;
- Gli schemi di qualità volontari per essere supportati devono rientrare nel "best practice guidelines" dell'Unione Europea e consultabili in: <http://eurlex.europa.eu> (GUUE 2010/C341);
- Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art.16, par.1, lettera c) del regolamento UE n. 1305/2013 relativamente ai sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg CE n 1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n 653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.

1. Regime di qualità delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari (reg. (UE) n. 1151/2012) – Prodotti agricoli registrati nello specifico registro dell'Unione (DOOR):

<b>Olio extravergine di oliva "Aprutino-Pescarese" DOP</b>
<b>Olio extravergine "Colline Teatine" DOP</b>
<b>Olio extravergine di Oliva "Pretuziano delle Colline Teramane" DOP</b>
<b>Zafferano dell'Aquila DOP</b>
<b>Salamini Italiani alla cacciatora DOP (interregionale)</b>
<b>Oliva Ascolana del Piceno DOP (interregionale)</b>
<b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>
<b>Patata del Fucino IGP</b>



<b>Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP (interregionale)</b>
<b>Agnello del Centro Italia IGP (interregionale)</b>

2. Regime di qualità delle STG dei prodotti agricoli e alimentari (reg. (UE) n. 1151/2012) – Prodotti agricoli registrati nello specifico registro dell'Unione (DOOR):

<b>Mozzarella STG</b>
-----------------------

3. Regime di qualità della produzione biologica (reg. (CE) n. 834/2007) – Prodotti agricoli ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008.

4. Regime di qualità delle DOP/DOC-DOCG e IGP/IGT nel settore vitivinicolo (Reg. (UE) n. 1308/2013) – Vini registrati nello specifico registro dell'Unione (E-Bacchus):

<b>Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane DOCG</b>
<b>Abruzzo DOC</b>
<b>Cerasuolo d'Abruzzo DOC</b>
<b>Controguerra DOC</b>
<b>Montepulciano d'Abruzzo DOC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Casauria o Terre di Casauria</li> <li>• Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Vestini</li> <li>• Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Alto Tirino</li> <li>• Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Peligni</li> <li>• Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Teate</li> </ul>
<b>Ortona DOC</b>
<b>Terre Tollesi o Tullum DOC</b>
<b>Trebbiano d'Abruzzo DOC</b>
<b>Villamagna DOC</b>
<b>Colli Aprutini IGT</b>
<b>Colli del Sangro IGT</b>
<b>Colline Frentane IGT</b>



<b>Colline Teatine IGT</b>
<b>Colline Pescaresi IGT</b>
<b>Del Vastese o Histonium IGT</b>
<b>Terre Aquilane o Terre de L'Aquila IGT</b>
<b>Terre di Chieti IGT</b>

5. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) o Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZO).
6. Regimi facoltativi delle certificazioni volontarie di processo e/o prodotto, nello specifico: BRC-IFS, GLOBALG.A.P..
7. Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale relativi a regimi facoltativi di certificazione di cui al Reg CE n.1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n.653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.

#### **B. Affidamento bancario**

##### *Elementi attestanti la capacità economica del richiedente*


- Attestazione/i della liquidità disponibile su uno o più conti correnti intestati alla Ditta, rilasciata/e dal/dagli Istituti di credito interessato/i, corredata/e di dichiarazione personale del richiedente il contributo in ordine alla volontà di destinare tali risorse all'attuazione del progetto; l'Attestazione dell'Istituto di credito deve inoltre evidenziare eventuali autorizzazioni a scoperti di conto e relativo importo.
- Attestazione rilasciata dall'Istituto di credito in ordine ai titoli azionari, obbligazionari e similari intestati alla Ditta richiedente al loro valore attuale.
- Attestazione rilasciata dall'Istituto di credito in ordine alla disponibilità a liquidare alla Ditta richiedente, ad avvenuta concessione del contributo, prestiti finalizzati all'attuazione del progetto.

L'affidamento può essere integrato anche da fatture ed altra documentazione contabile equivalente inerenti pagamenti di spese effettuate per il progetto a decorrere dalla data di approvazione, ovvero da altri elementi dimostrativi della capacità economica del richiedente, da documentare puntualmente, fino a concorso del cofinanziamento dovuto.

N.B. L'affidamento deve essere pari alla quota privata necessaria a cofinanziare l'intervento.

L'attestazione bancaria è prodotta ai fini della concessione dei benefici.

In sede di domanda di sostegno, è sostituita da una dichiarazione di contenuto analogo del richiedente i benefici.



./.

### C. DICHIARAZIONE "PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS" <sup>1</sup>

Spett.le  
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca  
Servizio Promozione delle Filiere – DPD019  
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della  
\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_,

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

#### DICHIARA

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex -dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i <sup>2</sup>;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso un contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex - dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso un contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex – dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati indicati con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

-----, li -----

Firma

<sup>1</sup> La dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale variazione nello stato del dichiarante

<sup>2</sup> In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l'obbligo per l'ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.





**D. DICHIARAZIONE “IMPRESA NON IN DIFFICOLTA’ ”**

Spett.le  
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca  
Servizio Promozione delle Filiere – DPD019  
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della  
\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_

PRESA VISIONE della definizione di cui all’art. 2 del Reg. (UE) n. 702 del 25/06/2014 e riportata in calce al  
presente modello;

**DICHIARA**

che l’impresa/associazione/\_\_\_\_\_ (specificare) **non è in difficoltà** e allega fotocopia del proprio  
documento d’identità (tipo) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_.

**SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la  
presente dichiarazione al momento della concessione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni  
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,  
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_



L'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;



## APPENDICE - Specifiche relative ai criteri di valutazione

Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 3.2 – Intervento 3.2.1 sono definite sulla scorta dei seguenti Criteri di Selezione:

### Criterio di selezione

Adesione a progetti di cooperazione (di cui alla SottoMisura 16.4)

- Il punteggio è attribuito se il soggetto beneficiario aderisce a progetti di cooperazione di microfiliera.

### Criterio di selezione

Aziende con produzioni localizzate prevalentemente in area Natura 2000 e in zone svantaggiate (art.32 del Reg. UE n. 1305/2013)

- Il punteggio è attribuito sulla base del numero delle aziende localizzate in area Natura 2000 e/o zone svantaggiate rispetto al numero complessivo delle aziende aderenti all'associazione/i partecipanti al progetto, indicato nella della domanda di sostegno. Per i soci aventi la forma giuridica di società cooperative, verranno considerate le aziende agricole di base aderenti alle medesime.

### Criterio di selezione

Caratteristiche del progetto con riferimento alla pluralità dei prodotti

- Il punteggio è attribuito in base al numero di prodotti/categorie appartenenti a regimi di qualità ammissibili al sostegno come indicato dall'art. 16, par. 1 del reg. (UE) n.1305/2013, indicato nella della domanda di sostegno [es. vino, olio, carne (compreso insaccati), ortofrutta (compreso carota, patata e zafferano), prodotti biologici/integrati].

### Criterio di selezione


Caratteristiche del progetto con riferimento alla destinazione in paesi europei, diversi dall'Italia

- Il punteggio è attribuito in base al numero di Paesi europei diversi dall'Italia nei quali si intende/dono promuovere il/i prodotto/i appartenenti a regimi di qualità ammissibili al sostegno come indicato dall'art. 16, par. 1 del Reg. (UE) n.1305/2013, indicati nella domanda di sostegno.

### Criterio di selezione

Caratteristiche del progetto con riferimento alla presenza di prodotti che posseggono più di una certificazione di qualità tra quelle ammesse al sostegno della sottomisura

- Il punteggio è attribuito con riferimento alla presenza di prodotti che posseggono una pluralità di certificazioni di qualità e di certificazioni di qualità a valenza ambientale tra quelle ammesse al sostegno della sottomisura, indicati nella domanda di sostegno. Si fa presente che, come già specificato al punto 2.2 lettera h), la certificazione viene riconosciuta valida nel caso in cui gli aderenti all'associazione rappresentino almeno il 15% dei soggetti inseriti nel/i sistema/i indicato/i in domanda (fatta eccezione per il settore biologico).



Si fa presente inoltre che al fine di eliminare distorsioni che, diversamente, potrebbero determinare sperequazioni tra le diverse categorie di prodotto interessate (vino, olio, ecc.), le diverse certificazioni di prodotto (DOP, IGP, BIO/SQNPI), indipendentemente dal loro numero, vengono considerate come “una sola” certificazione. Per acquisire l’ulteriore premialità (ossia 10 punti) occorre dimostrare che le aziende associate aderiscono/partecipano ad altri regimi di qualità a “valenza ambientale”.

#### Criterio di selezione

Caratteristiche del progetto con riferimento ai destinatari: operatori economici, consumatori, distributori, scuole

- Il punteggio è attribuito in base al numero di tipologie di soggetti destinatari delle attività, indicato nella domanda di sostegno.

#### Criterio di selezione

Rappresentatività del beneficiario rispetto alle produzioni oggetto di promozione

La rappresentatività del beneficiario è determinata nel modo seguente:

- a) tutti i regimi di qualità ad eccezione del regime di qualità della produzione biologica: rapporto tra la quantità di prodotto certificato dalle imprese socie aderenti all’associazione richiedente e la quantità totale di prodotto certificato nella regione Abruzzo, riferito ai prodotti indicati nella domanda di sostegno e alla campagna/anno solare precedente quella/o di pubblicazione del bando;
- b) regime di qualità della produzione biologica: rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU), o numero di unità bovino adulto (UBA), assoggettati al metodo di produzione biologica delle imprese socie e la SAU totale, o numero totale di UBA, assoggettati al metodo di produzione biologica in Abruzzo, riferito al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello di pubblicazione del bando.

Si fa presente che i soggetti giuridici di cui al punto 2.1 aventi nell’ambito della propria base associativa anche Consorzi di Tutela/OP che hanno intenzione di presentare un proprio progetto di promozione (in forma singola oppure in ATI), non possono far valere la rappresentatività di questi ultimi ai fini del calcolo della propria rappresentatività di prodotto/i.

La rappresentatività dei Consorzi di Tutela/OP di cui sopra può essere utilizzata ai fini del calcolo della rappresentatività di un soggetto giuridico autonomo più ampio (es. DAQ, Polo, ecc.) solo nel caso in cui i Consorzi/OP non presentino un proprio specifico progetto. Di fatto, la rappresentatività di un Consorzio/OP può essere valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio una sola volta; in altri termini, per la determinazione della rappresentatività di prodotto/i, i soggetti giuridici di cui sopra (es. DAQ, Poli) devono fare riferimento alla produzione delle aziende singolarmente associate e non a quella del Consorzio/OP, fatto salvo il caso sopra indicato (assenza di un proprio progetto). Diversamente, si configurerebbe la partecipazione del Consorzio/OP a più progetti e, conseguentemente, a più domande di sostegno con conseguente esclusione delle medesime.

In presenza di più prodotti/regimi, il punteggio relativo alla rappresentatività del soggetto beneficiario viene determinato come media aritmetica semplice dei singoli punteggi ottenuti per i diversi prodotti/regimi.

